

COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 4 DEL 04/07/2024

OGGETTO:APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 2024

VISTO il D. lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo individuata dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno ed in attesa delle specifiche raccomandazioni per l'anno 2023;

CONSIDERATO che l' articolo 76, comma 1 della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge Forestale toscana, alle lettere b) e b bis), definisce i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi nonché le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);

VISTO il Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana, che individua il periodo a rischio per incendi boschivi tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno;

VALUTATO che l'Art. 60, comma 1, lettera c) del suddetto Regolamento forestale toscano elenca il comune di Magliano in Toscana tra quelli a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b-bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale e che il successivo art. 61 al comma 1. stabilisce che il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, mentre al comma 2, sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi determina che tale periodo può essere modificato con atto del dirigente della competente struttura regionale anche per singoli comuni, dandone comunicazione agli stessi interessati;

DATO atto che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27/02/2023, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D. lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità; VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; VISTA la legge regionale forestale n.39/00;

VISTO il D. lgs. n.152 del 2006 e ss. mm. ii. "Norme in materia ambientale"; VISTO il R.D. n°3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss. mm. ii.;

VISTO il D. lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile; VISTA la legge num. 155 del 08/11/2021 "Recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì: - l'accensione di fuochi e di carbonaie; - l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; - l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente: - per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze; - nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale.

ORDINA

Aree a coltura cerealicola o foraggera: I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Aree boscate e aree rurali (L.R.39/00; L.R.65/14):

I proprietari, gli affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere, da subito e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

Attività turistiche e ricettive: I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare, da subito e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

Aree scoperte e Terreni all'interno del centro Abitato (Aree di Interfaccia): I proprietari, conduttori e chiunque abbia la disponibilità di terreni incolti, aree a verde privato, giardini ed aree scoperte dove è presente vegetazione d'alto fusto e/o arbustiva all'interno del centro abitato o nelle aree individuate d'interfaccia dal Piano di Protezione civile comunale, devono assicurare ,da subito e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree stesse al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenerle in sicurezza, anche in relazione al periodico sfalcio di erbe ed arbusti, in linea con quanto previsto dalle norme per il decoro urbano, dal piano di protezione civile ed in base alla normativa vigente sulla prevenzione di incendi in area di interfaccia.

VIGILANZA E SANZIONI VIGILANZA Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

SANZIONI La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs.267/2000.

DISPONE Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale,

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale sede;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Chianni
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Riparbella;
- Consorzio di Bonifica
- Provincia di Pisa.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Prefettura di Pisa;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa.

AVVERTE Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "Codice del Processo Amministrativo"

Chianni, 04/07/2024

IL SINDACO Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.